



COMUNE DI MALO
Provincia di Vicenza

Regolamento generale delle entrate tributarie

Approvato con deliberazione consiliare n. 07 in data 30.01.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 in data 26.03.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 01 in data 25.01.2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 11 in data 10.05.2012

Art.1
Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune dall' art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e riunisce e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

Art.2
Oggetto del Regolamento

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, lo stesso continua ad essere applicato se non contrastante con il presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art.3
Regolamenti richiamati

1. In applicazione del precedente articolo si richiamano i seguenti regolamenti, già emanati in materia, a fare parte integrante del presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie:
 - Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili.

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.4
Gestione delle Entrate

1. La gestione dell'attività di controllo ed applicazione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Comune non disponga diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'attività di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni è data in concessione ai terzi soggetti abilitati per legge.
3. La gestione dell'attività di controllo ed applicazione dei tributi è di competenza del Funzionario responsabile dei tributi designato che, in particolare:

Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
Sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti anche di rimborso ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
Segue il contenzioso tributario, il diritto di interpello ed esercita il potere di autotutela;
In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del tributo, verifica e controlla l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'appalto.
Il Segretario Generale sostituisce il Funzionario responsabile dei tributi in caso di sua assenza o impedimento mentre quest'ultimo può delegare temporaneamente con atto scritto ad un dipendente dell'ufficio la sottoscrizione degli atti relativi a singoli e ben identificati procedimenti.

Art.5

Gestione della riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.
2. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti al cittadino, ove possibile, saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del P.O.S., carte di credito e simili e altre forme di e-government. Per l'ICI è stipulata una apposita convenzione con l'agenzia delle Entrate per consentire il versamento anche a mezzo Modello F24.
3. L'Ufficio tributi segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Concessionario designato, restando ferma la competenza attribuita per legge al Funzionario responsabile dei tributi ad apporre il visto di esecutività sui ruoli stessi.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dall'art. 36 della Legge 388/2000, il Comune può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, accelerando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
5. Per l'Imposta Comunale sugli Immobili, con riferimento al comma precedente, si dispone di procedere a riscossione diretta, disponendo l'apertura di un apposito conto corrente postale sul quale effettuare i versamenti, il versamento diretto presso la tesoreria del comune e il pagamento tramite sistema bancario.
6. La riscossione coattiva delle entrate, compresa l'I.C.I., può essere effettuata con la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639, o con la procedura della riscossione a mezzo ruolo coattivo.

Articolo 6

Interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali sono dovuti nella stessa misura del tasso di interesse legale, con le modalità di cui al comma 165 e secondo quanto previsto al comma 171 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Restano comunque esclusi la restituzione di quanto già versato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di legge previgenti, nonché lo sgravio o rimborso delle partite già iscritte nei ruoli formati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 7

Limiti per i versamenti e i rimborsi

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 1 commi 168 e 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si dispone quanto segue:
 - non si fa luogo alla riscossione relativamente ad avvisi di accertamento riguardanti tributi locali qualora l'ammontare dovuto onnicomprensivo di imposta, sanzioni e interessi, per ciascun provvedimento, non superi l'importo di € 16,00. Il limite non si applica se il credito deriva da violazioni, ripetute per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
 - l'importo minimo dell'Imposta Comunale sugli Immobili è di € 5,00;
 - l'importo minimo dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni è di € 4,00;
 - l'importo minimo della Tassa rifiuti solidi urbani, non derivante da avvisi di accertamento, è di € 11,00;
 - non si provvede al rimborso qualora l'importo complessivo non superi, per ciascun provvedimento, € 16,00.
2. Se gli importi superano i limiti di cui sopra sono dovuti per l'intero ammontare. Parimenti per le somme versate ma non dovute dai contribuenti, se queste ultime superano i limiti di cui sopra, sono rimborsabili per intero.
3. Restano comunque esclusi la restituzione di quanto già versato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di legge previgenti, nonché lo sgravio o rimborso delle partite già iscritte nei ruoli formati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 8

Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per il medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, purché autorizzata dal Funzionario responsabile dei tributi.

Art.9

Dilazione dei versamenti

1. Il Funzionario responsabile può concedere, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'Imposta Comunale sugli Immobili complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione e di accertamento d'ufficio o in rettifica, quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore a € 258,23.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di liquidazione o di accertamento. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473, e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate. [1]
3. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

4. Il versamento può essere ripartito in un massimo di otto rate bimestrali di pari importo per importi fino a € 5.164,57, ovvero in un massimo di dodici rate bimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a € 5.164,57.
5. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento, mentre le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.
6. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e successive modificazioni, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 5, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
8. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
9. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Capo VI del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

[1]

D.Lgs. 18/12/1997, n. 473

Art. 14. - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è sostituito dal seguente:

"Art.14 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.".

D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Art. 17. - Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 .

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 10

Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi in ogni momento in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento/liquidazione notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio Tributi ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

Art. 11

Autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela da parte del Comune è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta il Comune intenda assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché evitare un contenzioso inutile ed oneroso.
2. Spetta al funzionario responsabile della gestione dei tributi, competente all'emanazione e sottoscrizione dell'atto, il potere di procedere all'annullamento dell'atto stesso in via di autotutela nel rispetto e in applicazione dei principi stabiliti e disciplinati:
 - dall'art. 2/quarter della Legge 30/11/1994, n. 656, come modificato dall'art. 27 della Legge 18/02/1999, n. 28;
 - dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997, n. 37;
 - dalla Legge 27/07/2000, n. 212.
3. Il funzionario responsabile può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'annullamento dell'atto in qualsiasi fase del procedimento di accertamento, anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione.
4. Il provvedimento di annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione deve essere motivato e comunicato al contribuente e, ove si sia instaurato un contenzioso, alla commissione tributaria competente.
5. Il procedimento di autotutela, avviato su istanza del contribuente, che si conclude con un provvedimento di rigetto dell'istanza, deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.
6. Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale dell'atto illegittimo, di revoca dell'atto o di rinuncia all'imposizione.
7. Il funzionario responsabile del tributo è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo o anche in pendenza di giudizio, nei casi di:
 - errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta;
 - doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
 - mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'Ufficio.
8. Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato dal funzionario responsabile del tributo qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la Pubblica Amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
 9. La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del funzionario responsabile del tributo di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia ad emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo.
 10. Nel potere di annullamento e di revoca è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, infondato o inopportuno. La definitività dell'atto non consente l'esercizio del potere di sospensione degli effetti dell'atto illegittimo o infondato. Nell'ipotesi in cui si provveda alla sospensione degli effetti di un atto oggetto di contenzioso, quando cioè il giudizio è ancora pendente, la sospensione degli effetti dell'atto stesso viene meno con la pubblicazione della sentenza.
 11. L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.
 12. Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia.

Art. 12

Accertamento con adesione

1. Su istanza del contribuente o su iniziativa dell'Ufficio, al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile applicare l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la normativa e le modalità prescritte dal Regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 21.12.1998.

Art. 13

Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre al Comune istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione. L'istanza deve essere presentata secondo quanto stabilito dall'art.11 della Legge 212/2000 e dal D.M. delle finanze 26/04/2001, n. 209.
2. L'Ufficio Tributi, procederà ad emettere la relativa risposta, scritta e motivata, con le modalità previste dall'art.11 della Legge 212/2000 e dal D.M. delle finanze 26/04/2001, n. 209.

Art. 14

Servizi al cittadino

1. Per raggiungere la certezza del rapporto tributario in un'ottica di collaborazione, così come previsto dallo Statuto del Contribuente, il Comune può avviare, compatibilmente con le risorse a disposizione, una serie di attività a favore del cittadino-contribuente quali ad esempio:

- posizione tributaria inviata a domicilio con relativi conteggi dell'imposta;
- nuove modalità di pagamento dei tributi (a mezzo POS, modello F24 etc.);
- servizio di calcolo dei tributi "on-line";
- posizione tributaria consultabile "on-line" a mezzo di PIN personale con relativo calcolo dei tributi dovuti.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2006.
 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento.
-